

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015  
171/2015/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE  
AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2015-2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 6 febbraio 2015 (di seguito: decreto 6 febbraio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 5 marzo 2013, 92/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 92/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 121/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e l'allegata Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e ss.mm.ii. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 295/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 295/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS recante i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018 (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 51/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 51/2015/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 60/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto 6 febbraio 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2015-2016, ai sensi dell’articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, stabilendo in particolare:
  - le capacità di stoccaggio di modulazione afferenti i servizi di punta e uniforme e per servizi integrati per la rigassificazione;
  - l’offerta delle medesime capacità nell’ambito di due prodotti distinti in base al periodo di iniezione (mensile o stagionale);
  - che le medesime capacità siano offerte mediante procedure di asta competitiva stabilite dall’Autorità, per ciascuna delle quali sia definito un prezzo di riserva, che tenga anche conto dell’evoluzione dei mercati, da non rendere noto ai richiedenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la RTSG, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo regolatorio 2015-2018, superando, in particolare, l’assetto del precedente periodo regolatorio per quanto attiene la previsione di una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione a garanzia del recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa di stoccaggio;
- ai sensi del comma 1.3, della deliberazione 531/2014/R/GAS, si applicano, sino al termine dell’anno termico di stoccaggio 2014-2015, i corrispettivi per il servizio di stoccaggio in quel momento in vigore ed i connessi meccanismi perequativi;
- con la deliberazione 49/2015/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro:
  - definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 6 febbraio 2015;
  - stabilito, al comma 8.2, che l’impresa di stoccaggio applica agli utenti delle capacità di cui al decreto legislativo 130/10 il corrispettivo  $cf_{ix}$  al netto di un importo pari al corrispettivo unitario variabile  $CRV^{OS}$ , di cui al comma 23.1, lettera k), della RTTG;
  - definito le modalità di determinazione dei corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio e, in particolare, all’articolo 9, la tariffa di stoccaggio applicata ai servizi conferiti con criteri non di mercato;
  - al comma 14.4, rimandato ad un successivo provvedimento la definizione delle disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2015-2016, volte ad assicurare, alle

imprese di stoccaggio, un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione, alle capacità allocate tramite asta, dei corrispettivi di cui al citato articolo 9;

- le disposizioni, di cui alla deliberazione 49/2015/R/GAS, riguardano esclusivamente l'anno termico dello stoccaggio 2015-2016;
- il codice di stoccaggio del principale operatore di stoccaggio prevede che le fatture, relative ai corrispettivi di capacità, siano pagate dagli utenti del servizio entro 30 giorni dalla data della loro emissione, vale a dire entro il giorno 5 del secondo mese successivo al mese di riferimento;
- nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio, risultante dalle procedure di asta competitiva, sia differente dai corrispettivi approvati dall'Autorità, si verifica una variazione del flusso di ricavi derivante dall'erogazione del servizio di stoccaggio;
- ai sensi del comma 24.1, lettera j), della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile  $CRV^{OS}$ , sul "Conto oneri stoccaggio";
- ai sensi del punto 4, della deliberazione 60/2015/R/GAS, il corrispettivo  $CRV^{OS}$  per il periodo 1 ottobre 2015 – 31 marzo 2016 è posto pari a 0,008 €/Smc, fatti salvi eventuali aggiornamenti del medesimo corrispettivo per il primo trimestre 2016 sulla base degli esiti delle procedure di allocazione delle capacità di stoccaggio;
- con la deliberazione 51/2015/R/GAS, l'Autorità ha approvato i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2015, di cui all'articolo 14, della RTSG.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- adottare disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l'anno termico 2015-2016, al fine di contenere gli impatti di natura finanziaria, per le imprese di stoccaggio, connessi alla capacità conferita ai sensi delle disposizioni della deliberazione 49/2015/R/GAS, nei casi in cui il prezzo di assegnazione risulti differente dai corrispettivi per i servizi conferiti con criteri non di mercato, calcolati ai sensi dell'articolo 9 della citata deliberazione;
- chiudere il "Conto squilibri perequazione stoccaggio" alla luce del nuovo assetto tariffario previsto nel periodo regolatorio 2015-2018

#### **DELIBERA**

1. di prevedere che le imprese di stoccaggio calcolino ed aggiornino, su base mensile, l'eventuale differenza tra:

- a. i ricavi che sarebbero stati conseguiti nell'anno termico 2015-2016 applicando i corrispettivi calcolati ai sensi dell'articolo 9, della deliberazione 49/2015/R/GAS alla capacità conferita mediante le procedure di asta competitiva, di cui all'articolo 4, della medesima deliberazione;
- b. i ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2015-2016 sulla base delle procedure di asta competitiva, di cui all'articolo 4, della deliberazione 49/2015/R/GAS;
2. di prevedere che l'impresa maggiore di stoccaggio calcoli, a partire da novembre 2015 ed aggiorni su base mensile la differenza tra:
  - a. i ricavi che sarebbero stati conseguiti nell'anno termico 2015-2016 applicando i corrispettivi calcolati ai sensi del comma 8.1, della deliberazione 49/2015/R/GAS, alle capacità di cui al decreto legislativo 130/10;
  - b. i ricavi derivanti dall'applicazione del comma 8.2 della medesima deliberazione;
3. di prevedere che le imprese di stoccaggio comunichino su formato elettronico, entro il termine di ogni mese, all'Autorità e alla Cassa:
  - a. a partire dal mese di giugno 2015, l'ammontare di cui al punto 1.;
  - b. a partire dal mese di novembre 2015, l'ammontare di cui al punto 2.;
  - c. le informazioni utilizzate per il calcolo;
4. di prevedere che la Cassa, previa informativa alla Direzione Mercati dell'Autorità, provveda all'erogazione alle imprese di stoccaggio, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di cui la punto precedente, di una somma pari ad:
  - a. un dodicesimo dell'ammontare di cui al punto 1.;
  - b. un sesto dell'ammontare di cui al punto 2.;
5. di prevedere che nella prima regolazione mensile utile siano liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al punto 1.;
6. di chiudere il "Conto squilibri perequazione stoccaggio", di cui al comma 9.13, della deliberazione 50/06, trasferendone il saldo, nonché eventuali rimanenti partite ancora da regolare, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", di cui al comma 24.1., lettera j), della RTTG;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*